

**COESIONE
ITALIA 21-27**



LAZIO

NUOVO FONDO FUTURO

Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



**REGIONE
LAZIO**





AVVISO PUBBLICO

NUOVO FONDO FUTURO

Programma Regionale FESR Lazio 2021 - 2027

Obiettivo Strategico 1 **Europa più competitiva e intelligente**

Obiettivo Specifico 3 **Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi**

INDICE

Articolo 1 – Premessa.....	5
Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili.....	5
Articolo 3 – Gestore del Nuovo Fondo Futuro	5
Articolo 4 – Beneficiari.....	5
Articolo 5 – Dotazione finanziaria, natura dell'agevolazione e caratteristiche del finanziamento.....	7
Articolo 6 – Investimenti e altri costi ammissibili	8
Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande	9
Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda.....	10
Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del Prestito.....	13
Articolo 10 – Criteri di selezione per la definizione della graduatoria provvisoria e dell'ordine di accesso all'istruttoria.....	15
Articolo 11 – Criteri di valutazione dei progetti ammissibili.....	17
Articolo 12 – Cause di inammissibilità.....	18
Articolo 13 – Sottoscrizione del contratto	18
Articolo 14 – Modalità di erogazione.....	18
Articolo 15 – Tutoraggio.....	20
Articolo 16 – Abbuono	21
Articolo 17 – Rinuncia.....	22
Articolo 18 – Decadenza del beneficio.....	22
Articolo 19 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento	23
Articolo 20 – Modifica del Progetto ammesso.....	24
Articolo 21 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto	25
Articolo 22 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento.....	25
Articolo 23 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione	25
Articolo 24 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento)	27
Articolo 25 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.....	28

Appendice 1 – Definizioni

Appendice 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Appendice 3 – Anomalie

Appendice 4 – Informativa Privacy

Le Appendici e l'Allegato sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in grassetto sono definite nell'Appendice n. 1.

Fase di presentazione della Domanda

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili

Articolo 3 – Gestore del Nuovo Fondo Futuro

Articolo 4 – Beneficiari

Articolo 5 – Dotazione finanziaria, natura dell'agevolazione e caratteristiche del finanziamento

Articolo 6 – Investimenti e altri costi ammissibili

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda

Articolo 1 – Premessa

Nuovo Fondo Futuro è uno strumento finanziario attivato nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Il **Nuovo Fondo Futuro (NFF)**, in sostanziale continuità con l'analogo strumento finanziario che operava con modalità attuative differenti, ha l'obiettivo di sostenere le **Microimprese** in fase di avviamento, per contrastare l'economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici.

Il **NFF** è finalizzato alla concessione diretta di **Prestiti** a tasso agevolato a **Microimprese** in fase di avviamento, costituite da meno di 36 mesi, anche non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, che hanno difficoltà di accesso ai canali ordinari di credito.

Il presente **Avviso** definisce i soggetti che possono accedere ai finanziamenti agevolati, le caratteristiche dei finanziamenti e degli interventi ammissibili, le procedure di accesso, di istruttoria e di erogazione, nonché i criteri di selezione e di valutazione.

Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili

Il presente **Avviso**, mediante l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, intende favorire l'accesso al credito delle **Microimprese** necessario per realizzare **Progetti** di avvio di **Impresa**.

I **Progetti** sostenuti mediante il presente **Avviso** possono includere spese per investimenti materiali e immateriali e altre spese connesse al **Progetto**, nei limiti indicati nel successivo articolo 6.

Il finanziamento agevolato non può essere finalizzato al rimborso di altri debiti finanziari né a mera liquidità.

I **Progetti** devono rispettare il principio di non recare un danno significativo all'ambiente (**Principio DNSH**) e non devono rientrare nelle **Attività Escluse**, come definite nell'Appendice 1 (Definizioni) all'**Avviso**.

Il valore del **Progetto** presentato a valere sul presente Avviso deve essere almeno pari a euro 5.000,00.

Articolo 3 – Gestore del Nuovo Fondo Futuro

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., individuato quale **Gestore**.

Articolo 4 – Beneficiari

Sono ammissibili al **NFF** le **Imprese** in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- devono rientrare nei parametri dimensionali di **Microimpresa**; tale requisito deve essere mantenuto fino alla concessione del finanziamento agevolato;
- devono essere costituenti o costituite da non più di 36 mesi; nel caso di **Liberi Professionisti** rileva la data di apertura della partita IVA; nel caso di imprese iscritte nel **Registro delle Imprese** rileva la

data di iscrizione e l'**Impresa** deve risultare attiva; tale requisito deve essere posseduto alla data della domanda;

- devono trovarsi, per condizioni soggettive e oggettive, in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;
- non devono presentare "**Anomalie**" nei termini indicati nell'Appendice 3 (Anomalie) all'**Avviso**; in caso di società, tale requisito è riferito anche alle persone dei soci illimitatamente responsabili e ai Legali Rappresentanti.
- devono avere una delle seguenti forme giuridiche:
 1. **Liberi Professionisti**, come definiti nell'Appendice 1 (Definizioni) all'Avviso;
 2. Ditte individuali;
 3. Società in nome collettivo (S.n.c.);
 4. Società in accomandita semplice (S.a.s.);
 5. Società cooperative
 6. Società a responsabilità limitata (S.r.l)
 7. Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

Sono pertanto escluse le società di capitali diverse da quelle sopra indicate.

- devono avere una **Sede Operativa** nel Lazio, al più tardi entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e conseguente erogazione del **Prestito**; in tale sede si deve svolgere l'attività imprenditoriale destinataria del **Prestito** e devono essere localizzati gli investimenti oggetto del **Progetto** agevolato;
- I **Liberi Professionisti**, a parziale deroga dei punti precedenti, devono essere residenti fiscalmente nel Lazio e titolari di partita IVA già attiva al momento della presentazione della domanda.

I richiedenti devono inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**. Tali requisiti, in quanto applicabili, devono essere posseduti anche dal **Promotore**.

In caso di imprese costituenti, la domanda è presentata da una persona fisica (**Promotore**) che dovrà essere titolare o socio e **Legale Rappresentante** dell'**Impresa** cui è concesso il **Prestito (Beneficiario)**, una volta costituita; l'**Impresa** deve essere costituita, iscritta nel **Registro delle Imprese** e ivi risultare attiva, salvo il caso in cui il **Progetto** includa l'acquisizione di requisiti necessari per l'avvio dell'attività, al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera positiva e comunque entro la data di concessione.

Non sono ammissibili inoltre le **Microimprese** che abbiano nella **Compagine Societaria** operatori specializzati nel sostegno finanziario finalizzato alla creazione di valore e al raggiungimento di una plusvalenza sulla vendita delle azioni, come i **Business Angels** e gli investitori istituzionali (compagnie di assicurazioni, banche di investimento e di affari, fondi comuni di investimento, fondi pensione, hedge fund, Società di Gestione del Risparmio (SGR), enti pubblici previdenziali, holding finanziarie ed holding familiari: società tramite le quali una famiglia o un ramo di una famiglia detenga interessi finanziari rilevanti).

Articolo 5 – Dotazione finanziaria, natura dell'agevolazione e caratteristiche del finanziamento

L'**Avviso** ha una dotazione finanziaria di euro 8.860.000,00 a valere sul PR Lazio FESR 2021-2027.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero ("**Prestito**") erogato a valere sulle risorse del **NFF**, avente le seguenti caratteristiche:

- finalità: copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione del **Progetto** presentato; i **Prestiti** non possono essere finalizzati al rimborso di altri debiti finanziari né a mera liquidità; la finalità deve risultare da un business plan presentato a corredo della domanda;
- importo minimo: 5.000,00 euro;
- importo massimo: 25.000,00 euro;
- periodo di rimborso del prestito: 72 mesi, incluso preammortamento;
- preammortamento: 12 (sempre previsto);
- tasso di interesse: zero;
- tasso di interesse di mora: 2% (due per cento) in ragione d'anno, da applicarsi in caso di ritardato pagamento;
- rimborso: a rata mensile costante posticipata;
- assenza di garanzie.

Al **Beneficiario** non sarà applicato alcun altro costo o onere (spese di istruttoria, commissioni di erogazione e incasso, penale di estinzione anticipata, altro) salvo quelli eventualmente previsti per legge.

Il finanziamento è interamente a valere sul **NFF** e può coprire fino al 100% del fabbisogno risultante dal business plan. Sono ammissibili **Progetti** di importo superiore a 25.000,00 euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del **Progetto**.

Al finanziamento può essere abbinata la possibilità di ottenere un **Abbuono** delle ultime 12 rate mensili, come definito nel successivo articolo 16.

I finanziamenti agevolati sono erogati in applicazione del Reg. UE N. 1407/2013 **De Minimis** che fissa ad euro 200.000 il massimale di aiuti **De Minimis** concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il massimale è calcolato con riferimento all'**Equivalente Sovvenzione Lorda** («**ESL**»), che non corrisponde al valore del finanziamento erogato, ma rappresenta il valore attuale della differenza fra il tasso agevolato pagato dal **Beneficiario** e il tasso di mercato definito dall'Unione Europea.

Il valore dell'**ESL** è comunicato al **Beneficiario** unitamente alla delibera di concessione.

L'**Abbuono** delle ultime 12 rate di rimborso, se spettante, rappresenta per il **Beneficiario** un aiuto pari al valore capitale delle rate abbuonate e si configura come sovvenzione combinata in una singola operazione di Strumenti Finanziari ai sensi dell'art. (58) (5) del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Articolo 6 – Investimenti e altri costi ammissibili

Il **Prestito** copre fino al 100% delle spese del **Progetto**, nel rispetto dei massimali di seguito previsti.

Sono finanziabili le spese connesse all'attività, indicate nel business plan e sostenute nel periodo di realizzazione del **Progetto**, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, rientranti nelle seguenti categorie di spesa:

- Investimenti materiali e immateriali, in misura non inferiore al 50% del totale del **Progetto**; rientrano in tale categoria di spesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica;
 - acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'**Impresa** o del **Libero Professionista**;
 - investimenti atti a consentire che l'**Impresa** operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici o idrici;
 - acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'**Impresa**;
 - acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo, realizzazione sito WEB;
 - opere per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione della **Sede Operativa** in cui si realizza il **Progetto**, unicamente nel caso in cui i locali rientrino nella disponibilità dell'**Impresa** sulla base di un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento o locazione commerciale;
- Altre spese connesse alla realizzazione del **Progetto** nella misura massima del rimanente 50% del totale del **Progetto** stesso.

L'importo finanziabile delle spese di cui ai punti precedenti è comprensivo dell'IVA, se dovuta al fornitore e risultante dalla documentazione di spesa.

Il periodo di realizzazione del **Progetto** è pari ad un massimo di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

Al termine del periodo di realizzazione del **Progetto**, qualora le spese relative all'investimento risultassero inferiori al 50% del totale del **Progetto** stesso, il **Gestore** procederà alla rimodulazione dell'importo del finanziamento, al fine di mantenere il rapporto percentuale tra le voci di spesa entro i limiti previsti dall'**Avviso**.

Non sono finanziabili le spese relative a:

- imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA e dell'imposta di bollo che sono ammissibili;
- pagamento di spese già fatturate al momento della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese sostenute per l'ottenimento di servizi di accompagnamento alla realizzazione del **Progetto**, anche resi al fine della presentazione della domanda, che comunque non potranno superare il limite massimo di 300 euro;
- consolidamento debiti bancari;
- interessi passivi;

- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo, quali ad esempio computer portatili;
- costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione (art. 1, comma 1, Regolamento De Minimis);
- acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi (art. 3, comma 2, Il Capoverso Regolamento De Minimis).

Inoltre, non sono ammissibili spese sostenute nei confronti di **Parti Correlate**, come definite nell'Appendice 1 (Definizioni) all'**Avviso**.

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul portale <https://www.farelazio.it>, accedendo alla pagina dedicata al "**Nuovo Fondo Futuro (NFF)**" a partire dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023 fino alle ore 17:00 del 23 gennaio 2024.

La procedura di valutazione sarà a graduatoria e l'assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo quanto indicato nel successivo articolo 9.

Per accedere al servizio messo a disposizione sul portale www.farelazio.it, i **Richiedenti** devono effettuare la procedura di registrazione all'indirizzo <https://www.farelazio.it> per ottenere le credenziali di accesso. A tal fine devono compilare l'apposita schermata inserendo i dati anagrafici relativi al **Legale Rappresentante / Libero Professionista** (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione "**Procuratore**") / **Promotore** e l'indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso all'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda. Nello specifico, l'utente andrà a selezionare l'agevolazione relativa al **NFF**, avviando la compilazione della domanda.

Il primo passo previsto dalla procedura per il **NFF** è la compilazione sul portale Farelazio (www.farelazio.it) della griglia contenente i dati relativi ai criteri di selezione di cui al successivo articolo 10. Solo dopo aver inserito tali dati, il **Richiedente** potrà proseguire nella compilazione guidata della domanda e dei relativi allegati e al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genererà la domanda contenente le dichiarazioni gli allegati e le informazioni inserite in piattaforma.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente dal **Legale Rappresentante** (o **Procuratore**) / **Libero Professionista** (o **Procuratore**) ovvero dal **Promotore** in caso di **Impresa** da costituire. La domanda deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 8 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della sezione "**Beneficiario**" presente sul sistema. Il soggetto che compila la domanda deve riempire

tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica, inclusa la descrizione del **Progetto**, e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Successivamente alla protocollazione della domanda il **Richiedente** potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente **Avviso**.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Ogni **Richiedente** può presentare una sola domanda a valere sul presente **Avviso**.

Non possono presentare domanda di agevolazione per ottenere un finanziamento agevolato a valere sul presente **Avviso** i **Richiedenti** che hanno già ricevuto un prestito a valere sulle precedenti edizioni di Fondo Futuro attivate a valere sul POR FSE 2007-2013 e sul POR FSE 2014-2020 o che facciano parte della medesima "**Impresa Unica**" di un altro **Beneficiario** che ha già ricevuto un prestito a valere sulle precedenti edizioni di Fondo Futuro attivate a valere sul POR FSE 2007-2013 e sul POR FSE 2014-2020 ovvero che ha presentato domanda a valere sul presente **Avviso**.

Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di agevolazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 7, la seguente documentazione:

1. Business plan che illustri, su un orizzonte temporale di almeno 2 anni, l'attività in relazione alla quale si richiede il finanziamento oggetto del presente **Avviso**, che descriva il **Progetto** ed il relativo fabbisogno finanziario, da coprire con il finanziamento richiesto, e che evidenzi in modo organico le capacità tecniche, organizzative e l'esperienza accumulata nel settore d'interesse, nonché le previsioni di fatturato e i relativi costi di funzionamento e gli investimenti previsti;
2. Documentazione necessaria per la verifica del punteggio dichiarato, come previsto dall'articolo 10 del presente **Avviso**;
3. Dichiarazione circa il rispetto del **Principio DNSH**, resa in conformità al modello allegato all'**Avviso**;
4. Dichiarazione relativa alle dimensioni di **Impresa** e agli **Aiuti De Minimis**;
5. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D. lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
6. Documentazione economico-finanziaria, al fine della verifica del requisito di difficoltà di accesso al credito:
 - per le sole società di capitali già costituite alla data di presentazione della domanda: copia dei bilanci eventualmente chiusi e depositati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.
 - per le sole imprese in contabilità ordinaria, già costituite alla data di presentazione della domanda, non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: copia delle eventuali dichiarazioni dei redditi già presentate e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime.

- per le sole imprese in contabilità semplificata, già costituite alla data di presentazione della domanda, inclusi i **Liberi Professionisti**: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'**Impresa**.
 - per tutte le imprese, ivi inclusi i **Liberi Professionisti**: conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, compatibilmente con la data di avvio dell'attività;
7. Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da **Liberi Professionisti**;
 8. Documentazione fornita da **Impresa** straniera priva di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda;
 9. Dichiarazione conflitti di interessi e relativa alla clausola *antipantouflage*, redatte con riferimento a tutti i soggetti interessati;
 10. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso che certifichi il Reddito ISEE dichiarato per il calcolo del punteggio relativo al criterio di selezione n. 1 di cui al successivo articolo 10;
 11. Copia dell'ultima "Attestazione della denuncia contributiva" relativa all'ultimo o penultimo mese precedente la presentazione della domanda, emessa dall'INPS, dalla quale risulti il "numero dipendenti" qualora sia stato indicato un punteggio relativo al criterio di selezione n. 3 di cui al successivo articolo 10.
- Il **Gestore** si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del Prestito

Articolo 10 – Criteri di selezione per la definizione della graduatoria provvisoria e dell'ordine di accesso all'istruttoria

Articolo 11 – Criteri di valutazione dei progetti ammissibili

Articolo 12 – Cause di inammissibilità

Articolo 13 – Sottoscrizione del contratto

Articolo 14 – Modalità di erogazione

Articolo 15 – Tutoraggio

Articolo 16 – Abbuono

Articolo 17 – Rinuncia

Articolo 18 – Decadenza del beneficio

Articolo 19 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Articolo 20 – Modifica del Progetto ammesso

Articolo 21 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto

Articolo 22 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento

Articolo 23 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Articolo 24 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento)

Articolo 26 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del Prestito

Il **Gestore**, scaduti i termini di presentazione delle domande, verifica la ricevibilità delle domande pervenute e attiva la procedura di seguito indicata.

Definizione della graduatoria provvisoria (ordine di avvio all'istruttoria)

Al fine di definire l'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate, sulla base del punteggio calcolato e dichiarato dal **Richiedente** con riferimento ai criteri di selezione indicati nel successivo articolo 10, il **Gestore** redige una graduatoria provvisoria.

Saranno avviate ad istruttoria in ordine decrescente di punteggio tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alle risorse disponibili.

L'ordine di accesso all'istruttoria sarà pubblicato sui siti web www.farelazio.it.

Istruttoria amministrativa e di merito

Il **Gestore** avvia l'istruttoria amministrativa e l'istruttoria di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio della graduatoria provvisoria, fino al limite di copertura delle risorse disponibili.

L'istruttoria amministrativa ha l'obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente **Avviso**.

In sede di istruttoria amministrativa il **Gestore** procede innanzitutto a verificare il punteggio dichiarato dal **Richiedente** e dettagliato nella griglia di calcolo compilata; se necessario procede a ricalcolare i punteggi relativi ai singoli criteri, esclusivamente in riduzione, e quindi il punteggio complessivo, con conseguente definizione della nuova posizione in graduatoria. Ove per effetto del ricalcolo la nuova posizione risulti fuori dal limite di finanziabilità, l'iter si interrompe e ne viene data comunicazione al **Richiedente**; resta ferma la possibilità di eventuale ripresa dell'iter in caso di scorrimento della graduatoria.

Il Gestore, quindi, procede con la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione.

La verifica amministrativa è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal **Richiedente** ai sensi del DPR 445/2000 sulle quali il **Gestore** effettua verifiche a campione.

Il **Gestore** effettua le opportune verifiche e valutazioni sul titolare, in caso di ditta individuale, sul Libero Professionista, sull'intera **Compagine Societaria**, inclusi i futuri soci in caso di **Impresa** costituenda, richiedendo a tal fine le necessarie autorizzazioni.

In sede di istruttoria di merito, il **Gestore** verifica l'effettiva difficoltà del **Richiedente** di accesso ai canali tradizionali del credito secondo quanto segue:

- nel caso in cui il **Richiedente** non sia ancora costituito al momento della presentazione della domanda, si presume una effettiva difficoltà di accesso al credito ordinario;
- qualora il **Richiedente** sia già costituito al momento della domanda, il **Gestore** verifica che non abbia ottenuto altri finanziamenti;
- qualora il **Richiedente** abbia già ottenuto uno o più affidamenti bancari o prestiti, l'eventuale difficoltà di ottenere ulteriore credito non è di norma presupposto sufficiente per poter affermare una difficoltà oggettiva e soggettiva di accesso al credito ordinario, quanto piuttosto indice di una difficoltà di rimborso del credito, situazione che risulterebbe comunque aggravata dalla rata di rimborso del **Prestito**. Per

questa ragione di norma il **Prestito** non può essere concesso, salvo che il **Gestore** non rilevi situazioni che ne giustifichino la concessione.

- in relazione all'“assenza di garanzie” si chiarisce che ciò che rileva è che il **Richiedente** (non solo l'**Impresa** stessa ma anche il titolare, il socio illimitatamente responsabile, il socio limitatamente responsabile che abbia la maggioranza, anche relativa, il socio accomandante/accomandatario) non sia in grado di fornire le garanzie, anche personali, che il sistema bancario riterrebbe necessarie per la concessione del credito. La semplice “indisponibilità” a fornire garanzie, anche personali, non è elemento sufficiente a determinare una difficoltà di accesso al credito.
- nei casi in cui la forma giuridica sia tale da determinare tale situazione, non è indicatore di capacità di accesso al credito la presenza in capo al **Richiedente** del mutuo per l'acquisto dell'abitazione.

Il **Gestore**, quindi, effettua la valutazione del **Progetto** presentato, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il **Gestore** può procedere ad una rimodulazione del finanziamento richiesto, al fine di renderlo coerente con le capacità di rimborso.

Nel caso in cui in fase di istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al **Progetto**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal **Gestore** è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse.

Qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al **Gestore** entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, il **Gestore** conclude l'istruttoria sulla base della documentazione in suo possesso.

Delibera, stipula ed erogazione delle agevolazioni

Le richieste di finanziamento sono deliberate dal **Gestore** a valere sul **NFF** entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e nella ricezione del **DURC**. In caso di posizioni oggetto di verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 il termine è incrementato di 15 giorni.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata tramite il portale <https://www.farelazio.it>. Dal **Gestore** entro 5 giorni dalla relativa delibera.

In caso di **Impresa** costituenda, la delibera è provvisoria ed è condizionata alla costituzione dell'**Impresa**, alla verifica in capo all'impresa neo-costituita dei requisiti previsti dall'**Avviso**, all'iscrizione nel Registro delle Imprese e alla relativa dichiarazione di inizio attività, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esito della delibera; è fatto salvo il caso in cui in cui l'avvio dell'attività è subordinato a specifici requisiti il cui ottenimento è parte del **Progetto**. In caso di **Impresa** costituenda, la stipula del contratto e la successiva erogazione del finanziamento potranno avvenire solo a seguito della delibera di concessione definitiva in capo all'**Impresa** neo-costituita.

Definizione della graduatoria definitiva

Al termine della fase di istruttoria amministrativa e di merito delle posizioni rientrate nella graduatoria provvisoria il Gestore redige la graduatoria definitiva delle posizioni risultate ammissibili e valutate positivamente, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Qualora al termine dell'iter di tutte le richieste inizialmente avviate ad istruttoria, si rendano disponibili risorse finanziarie per effetto del ricalcolo del punteggio e della ridefinizione della posizione di una o più richieste, nonché dell'eventuale rimodulazione dei

finanziamenti richiesti o a seguito di delibere negative, la Regione Lazio si riserva di valutare l'opportunità di procedere con lo scorrimento della graduatoria provvisoria.

Articolo 10 – Criteri di selezione per la definizione della graduatoria provvisoria e dell'ordine di accesso all'istruttoria

Per la definizione dell'ordine di accesso alla fase istruttoria (graduatoria provvisoria) sarà preso in considerazione il punteggio totale dichiarato nel modulo di domanda, calcolato sulla base dei criteri di seguito indicati.

CRITERIO 1. Reddito ISEE PUNTEGGIO

		MAX 35
Reddito ISEE minimo rilevante	0	10
primo livello soglia	10.000,00 euro	35
secondo livello soglia	50.000,00 euro	0
<i>Il punteggio per i valori intermedi sarà calcolato per interpolazione lineare fra i due valori estremi di ogni livello soglia.</i>		

CRITERIO 2. Anzianità dell'Impresa MAX 30

Impresa non ancora costituita alla data della domanda o costituita in data successiva al 11 dicembre 2023 (dopo l'apertura dei termini per la presentazione delle domande)	30
Impresa costituita fra il 12 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2021 NOTA BENE: <ul style="list-style-type: none"> • non sono ammissibili imprese costituite antecedentemente al 12 dicembre 2020 • resta fermo che non sono ammissibili imprese costituite più di 36 mesi prima della presentazione della domanda 	0
<i>Il punteggio per le date intermedie sarà calcolato per interpolazione lineare fra i due valori estremi.</i>	

CRITERIO 3. Numero Occupati MAX 20

n. occupati pari a	0	0
n. occupati pari a	1	10
n. occupati pari o superiore a 2	2	20

PREMIALITÀ SOGGETTIVE MAX 10

Impresa giovanile	5
Impresa femminile	5

Lavoratori svantaggiati	5	
Soggetti che hanno partecipato a iniziative regionali (di seguito indicate)	5	
PREMIALITÀ TERRITORIALI		MAX 5
Imprese localizzate in specifici territori (di seguito indicati)	5	

Con riferimento ai criteri di selezione sopra indicati si precisa quanto segue:

1. **Reddito ISEE in vigore alla data della domanda:** l'importo da indicare è il reddito ISEE del titolare in caso di imprese individuali (ditte individuali, titolari di partita IVA) ovvero il reddito ISEE più alto fra quello di tutti i soci dell'**Impresa** richiedente. In caso di **Impresa** da costituire, si fa riferimento al reddito ISEE più alto fra quello di tutti i futuri soci dell'**Impresa** da costituire, compreso il Promotore. Il valore deve risultare dalla documentazione rilasciata dall'INPS; alla domanda deve essere allegata tale documentazione con riferimento ad ogni soggetto sopra indicato.

2. **Anzianità dell'Impresa:** il dato da indicare è la data di inizio attività risultante sul sito dell'Agenzia delle Entrate – servizio “verifica partita IVA” con riferimento alla Partita IVA dell'**Impresa** richiedente o del titolare di Partita IVA.

3. **Numero di occupati:** Il dato è rilevato dalla “attestazione della denuncia contributiva” emessa dall'INPS relativa all'ultimo o penultimo mese antecedente la presentazione della domanda; il dato rilevante è quello relativo al “Numero dipendenti” in essa indicato. In caso di imprese costituenti è pari a zero.

Premialità soggettive: ad ogni premialità soggettiva sono attribuiti 5 punti, ma nel complesso possono essere riconosciuti al massimo 10 punti, combinando la presenza di due o più premialità. Si precisa che:

- Per **Impresa** femminile si intende: 1) le imprese individuali in cui il titolare è una donna; 2) le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne; 3) le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne; 4) i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite; 5) le **Libere Professioniste**. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di **Impresa** costituenda, il diritto alla premialità si verifica in capo al **Promotore**.
- Per **Impresa** giovanile si intende: 1) le imprese individuali con titolare di età non superiore a 35 anni; 2) le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni; 3) le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni e la maggioranza delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni; 4) i consorzi composti in maggioranza da imprese giovanili come sopra definite; 5) il **Libero Professionista** di età non superiore a 35 anni. Per persone fisiche di età non superiore a 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda, non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di **Impresa** costituenda, il diritto alla premialità si verifica in capo al **Promotore**.
- per “Lavoratore Svantaggiato”, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 651/2014, si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato

in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, in capo al titolare o al **Legale Rappresentante**; in caso di **Impresa** costituenda, il diritto alla premialità si verifica in capo al Promotore.

- In relazione alle iniziative regionali: ha diritto alla premialità l'**Impresa** richiedente in cui anche solo un socio o il **Legale Rappresentante** o titolare abbiano partecipato a una delle seguenti iniziative: "In studio", "Torno Subito", Co-working". In caso di **Impresa** costituenda, il diritto alla premialità si verifica in capo al soggetto **Promotore**.

Premialità territoriale: ha diritto alla premialità territoriale l'**Impresa** richiedente che alla data della presentazione della domanda ha **Sede Operativa** in un Comune ricadente in uno dei territori (Aree interne) individuati con Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 477 del 17 luglio e di seguito indicati:

- Aree di crisi industriale complessa: "Area industriale di Frosinone" (Decreto Ministeriale MISE 12 settembre 2016) e "Sistema Locale del Lavoro di Rieti": Decreto Ministeriale MISE 13 aprile 2011
- Aree Interne: territori individuati con Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 864 del 28 dicembre 2018
- Piccoli Comuni, ai sensi della Legge 6 ottobre 2017, n. 158, recenti misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Qualora si verifichi una situazione di parità di punteggio e le risorse fossero sufficienti a finanziare solo parte di tali richieste con pari punteggio, sarà data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al criterio di "premierità soggettive". Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al criterio "Reddito ISEE" e quindi al criterio "Anzianità dell'**Impresa**" e in ultimo al "Numero occupati".

Articolo 11 – Criteri di valutazione dei progetti ammissibili

I progetti avviati ad istruttoria e risultati formalmente ammissibili sono valutati da parte del **Gestore** sulla base dei seguenti criteri:

- qualità e coerenza progettuale interna (con riferimento alla chiarezza espositiva, alla congruenza rispetto all'oggetto dell'**Avviso** e ai nessi logici tra i contenuti della proposta e i suoi obiettivi, congruità e correttezza del piano finanziario);
- coerenza esterna della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Regionale FESR LAZIO 2021-2027 (con riferimento alla capacità del **Progetto** di assicurare lo sviluppo di attività imprenditoriali e di garantire un impatto duraturo sull'occupazione, anche solo in termini di autoimpiego);
- capacità di innovazione (con riferimento alla capacità della proposta progettuale di favorire l'introduzione di nuovi prodotti/processi che costituiscono una novità per l'**Impresa** o di accedere a nuovi mercati; in caso di nuova **Impresa** si considera sempre presente);

- d. capacità economico-finanziaria del **Progetto**; in particolare, dall'analisi del business plan, si valuterà la presenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione del **Progetto**, nonché la capacità del **Progetto** di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare il **Prestito**.

Articolo 12 – Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 dell'**Avviso**, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni necessarie ai sensi dell'articolo 7 dell'**Avviso**;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 9 dell'**Avviso**.

Articolo 13 – Sottoscrizione del contratto

Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, ovvero dall'acquisizione di quanto necessario alla stipula del contratto di finanziamento, il **Gestore** predispone sul portale <https://www.farelazio.it> il contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente dal **Gestore** stesso, corredato della delibera di finanziamento, della comunicazione di concessione di cui al precedente articolo 9 e della documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento.

Le modalità di rimborso del finanziamento sono dettagliate nel piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.

Il **Beneficiario** ha l'obbligo di sottoscrivere e caricare il contratto in piattaforma entro 15 giorni dal caricamento in piattaforma del contratto sottoscritto dal **Gestore**. La mancata sottoscrizione e caricamento in piattaforma del contratto da parte del **Beneficiario** entro tale termine comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

La data di stipula del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del **Beneficiario** del contratto e dei relativi allegati e del relativo caricamento sulla piattaforma <https://www.farelazio.it>.

Con la sottoscrizione del contratto, il **Beneficiario** assume gli obblighi di cui alla **Disciplina Trasparenza**.

Articolo 14 – Modalità di erogazione

Il **Gestore**, a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del **Beneficiario**, provvede all'erogazione del **Prestito** sul conto corrente intestato al **Beneficiario**, i cui estremi sono indicati nel contratto di finanziamento, con le modalità di seguito indicate:

- una prima tranche pari al 20% del **Prestito** concesso: entro 20 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento;
- una seconda tranche pari al 40% del **Prestito** concesso: a fronte della presentazione da parte del **Beneficiario** di una apposita relazione che illustra le spese sostenute con le somme ricevute;

- una terza e ultima tranche pari al 40% del **Prestito** concesso: a fronte della presentazione da parte del **Beneficiario** di una apposita relazione che illustra le spese sostenute con le ulteriori somme ricevute.

Entro il mese successivo alla scadenza dei 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento il **Beneficiario** deve inviare una relazione conclusiva che illustri complessivamente il **Progetto** realizzato con le somme ricevute.

Ciascuna delle relazioni sopra indicate deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, che documenti quanto realizzato con la porzione di **Prestito** ricevuta, corredata dalle dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti, e deve contenere:

- una breve descrizione della porzione di **Progetto** realizzata;
- il dettaglio delle spese sostenute, con indicazione dell'importo e puntuale individuazione degli investimenti realizzati.

Le relazioni devono essere trasmesse al **Gestore** tramite il portale <https://www.farelazio.it>.

Il **Gestore**, sulla base delle relazioni trasmesse dal **Beneficiario** verifica che quanto è stato realizzato sia conforme alle finalità previste dal **Progetto** approvato, inoltre verifica che l'**Impresa** beneficiaria sia attiva, che non risulti in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale e che siano mantenuti i requisiti previsti dall'**Avviso** e, in caso di esito positivo, procede con l'erogazione delle somme.

Nel caso di documentazione incompleta il **Gestore** provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal **Beneficiario** nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l'**Impresa** non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il **Gestore** prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

I documenti originali relativi alla realizzazione del **Progetto** devono essere comunque tenuti a disposizione del **Gestore** per tutta la durata del finanziamento agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte dell'incaricato del **Gestore**. Successivamente alla presentazione della rendicontazione il **Gestore** potrà infatti effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che l'**Impresa** sia operativa, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che quanto dichiarato nella relazione di rendicontazione corrisponda al vero.

A conclusione del **Progetto**, qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal **Gestore**, il **Progetto** risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il **Gestore** provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al **Beneficiario** assumendo i necessari atti amministrativi; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla pubblicazione di tali atti, il **Gestore** addebita al **Beneficiario** l'**ESL** differenziale legata al minor valore del **Progetto** agevolabile. Il contratto di finanziamento resta pertanto valido e invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per il **Beneficiario** dallo stesso contratto e dal presente **Avviso**.

È tollerata la realizzazione del **Progetto** per un importo non inferiore al 70% di quello ammesso all'agevolazione. È ammessa una realizzazione del **Progetto** inferiore al 70% a condizione che la parte realizzata sia un lotto funzionale autonomo. In ogni caso il **Progetto** realizzato deve essere di importo non inferiore all'importo minimo indicato al precedente articolo 2.

Qualora il **Beneficiario** non presenti la relazione finale entro i termini e con le modalità sopra indicate, il **Gestore** provvede a comunicare al **Beneficiario** un preavviso di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine si applica quanto previsto dal successivo articolo 18.

Qualora il **Beneficiario** non abbia realizzato il **Progetto** o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l'organicità e la funzionalità e il risultato atteso, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate ovvero siano state rilasciate false dichiarazioni, il **Gestore** provvede a comunicare al **Beneficiario** l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 15 – Tutoraggio

Il **Gestore** assicura ai **Beneficiari** un'attività di tutoraggio individuale sia in fase di realizzazione del **Progetto** che in fase di rimborso.

In particolare, sono previsti due servizi:

- Servizio 1 *“Supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato”*.

Il **Beneficiario**, in fase di rendicontazione del **Progetto** potrà richiedere il servizio di tutoraggio e assistenza, scaricando e caricando la modulistica disponibile in piattaforma <https://www.farelazio.it>. A seguito della ricezione della documentazione sopra citata, prima di procedere all'erogazione, il **Gestore** procederà ad analizzare le informazioni, per esprimere un proprio giudizio, perseguendo i seguenti obiettivi:

1. valutare gli impatti dell'operazione finanziaria concessa sull'operatività dell'**Impresa**;
2. identificare eventuali criticità nell'implementazione del **Progetto** e scostamento dai risultati attesi;
3. rilevare fabbisogni emersi a seguito della concessione del **Prestito**;
4. suggerire all'**Impresa** idonei correttivi per la risoluzione dei problemi rilevati.

- Servizio 2: *“Supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità nella fase di rimborso”*.

Per i **Beneficiari** che presentano fino alla terza rata insoluta, il **Gestore** trasmetterà una comunicazione, tramite piattaforma <https://www.farelazio.it>, nella quale verrà evidenziato lo stato della posizione, con richiesta delle motivazioni del ritardo e offerta di eventuale supporto per la risoluzione della problematica e/o rimodulazione del piano di ammortamento.

A seguito dei riscontri ricevuti da parte dei **Beneficiari**, il **Gestore** analizzerà l'andamento dell'attività dell'**Impresa** e la validità delle osservazioni presentate per concedere un'eventuale rimodulazione.

Il **Gestore** assicura ai **Beneficiari**, in fase di predisposizione della domanda, anche un servizio di tutoraggio diffuso, realizzato mediante un sistema di assistenza integrato che si concretizza in un'apposita casella di posta dedicata e un numero verde dedicato al quale i **Beneficiari** potranno rivolgere qualsiasi richiesta.

Inoltre, il **Gestore** organizzerà anche dei webinar gratuiti rivolti all'illustrazione dell'**Avviso** e alla modalità di presentazione delle domande e, successivamente, alle modalità di rendicontazione. I webinar saranno scadenzati nel mese precedente all'apertura e, successivamente, rivolti ai processi di rendicontazione.

I **Beneficiari**, per partecipare ai webinar, dovranno registrarsi sulla piattaforma <https://www.farelazio.it> e compilare un breve modulo. Al termine dell'incontro, il **Gestore** invierà ai partecipanti un questionario di valutazione sul gradimento del webinar.

Con cadenza annuale, il **Gestore** verificherà il mantenimento dei requisiti e la solidità economica finanziaria dei **Beneficiari**. In particolare, verrà effettuata:

- ✓ l'analisi della redditività – per misurare la capacità di rafforzamento nel tempo del patrimonio dell'azienda e del suo valore corrente;
- ✓ l'analisi patrimoniale – per misurare il grado di dipendenza finanziaria da fonti di terzi;
- ✓ l'analisi finanziaria e di solvibilità – per misurare la capacità dell'impresa di onorare gli impegni finanziari assunti verso i finanziatori.

Al termine della verifica, il **Gestore** provvederà ad inviare comunicazione dell'esito ai **Beneficiari**.

Articolo 16 – Abbuono

Nel corso dell'ultimo semestre del penultimo anno di ammortamento del **Prestito**, il **Gestore** trasmette una comunicazione ai **Beneficiari** in regola con il pagamento delle rate, informandoli circa la possibilità di richiedere l'**Abbuono** delle ultime 12 rate.

L'**Abbuono** potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

- ✓ il **Beneficiario** abbia pagato tutte le precedenti rate;
- ✓ nel corso della vita del **Prestito**, il **Beneficiario** abbia sempre rispettato i termini previsti per il rimborso delle rate, con un margine di tolleranza di una rata di ritardo; è fatto salvo il caso di ritardi per specifiche motivazioni tecniche non imputabili al **Beneficiario**;
- ✓ il **Beneficiario** risulti attivo al **Registro delle Imprese** (o con partita IVA attiva nel caso dei lavoratori autonomi), non in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali e sia in possesso dei requisiti generali di ammissibilità.

L'**Abbuono** può essere richiesto solo dai **Beneficiari** che hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra; la richiesta deve essere inviata tramite il portale, compilando l'apposita modulistica e le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti indicati nel paragrafo 1 dell'Appendice 2 all'**Avviso**.

Nella richiesta di **Abbuono** sono confermati gli impegni che, subordinatamente alla concessione dell'**Abbuono**, il **Beneficiario** assumerà per effetto della concessione dell'**Aiuto**.

Il **Gestore** effettua l'istruttoria per verificare la presenza delle condizioni per il riconoscimento dell'**Abbuono** e il mantenimento dei requisiti previsti. La data di riferimento per la verifica delle condizioni è la data di scadenza della penultima rata del penultimo anno di ammortamento del **Prestito**.

Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il **Gestore** assume la delibera di concessione dell'**Abbuono** e la comunica al **Beneficiario**, informandolo che, per effetto del riconoscimento dell'**Abbuono**

- il **Prestito** si intenderà completamente rimborsato con il pagamento dell'ultima rata del penultimo anno di ammortamento
- saranno efficaci gli impegni confermati dal **Beneficiario** in sede di richiesta di **Abbuono**, il mancato rispetto dei quali determinerà la revoca dell'agevolazione.

Dopo aver concesso l'**Abbuono** delle rate, il **Gestore** provvederà a rideterminare l'**ESL**, rettificare il valore in RNA e registrare la concessione di un nuovo aiuto in forma di **Abbuono**, dandone tempestiva comunicazione al **Beneficiario**.

Articolo 17 – Rinuncia

Qualora intenda rinunciare all'agevolazione, il **Beneficiario** deve comunicare al **Gestore**, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <https://www.farelazio.it>, la rinuncia firmata digitalmente.

La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato.

Articolo 18 – Decadenza del beneficio

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato e non rimborsato, al verificarsi, fino al completo rimborso del **Prestito**, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 20 e 23, di uno o più casi di seguito indicati:

- a. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b. mancata sottoscrizione e caricamento on line del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati all'articolo 13;
- c. gravi irregolarità risultanti anche da uno dei controlli di cui all'articolo 14;
- d. venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 4 e dall'Appendice 2 all'**Avviso**;
- e. cessazione dell'attività dell'**Impresa** beneficiaria;
- f. realizzazione del **Progetto** che presenta gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto al **Progetto** ritenuto ammissibile;
- g. realizzazione del **Progetto** in misura inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 14;
- h. mancata rendicontazione del **Progetto**;
- i. gravi inadempimenti del **Beneficiario** rispetto agli obblighi previsti nel presente **Avviso**, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- j. mancato pagamento di sei rate del finanziamento agevolato erogato;
- k. mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 14 dell'**Avviso**;
- l. rinuncia.

Al verificarsi delle fattispecie sopra indicate successivamente all'eventuale concessione dell'**Abbuono**, limitatamente a quelle coerenti con la natura di tale agevolazione, si determina la relativa decadenza, con le conseguenze previste nel successivo articolo 19, in quanto applicabili.

Articolo 19 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Il **Gestore** procederà alla revoca totale del beneficio concesso a seguito dell'esistenza di una delle condizioni indicate nel precedente articolo 18.

La revoca totale, tranne il caso di rinuncia e il caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura sempre un inadempimento da parte del **Beneficiario**.

Il **Gestore**, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il **Beneficiario** ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del **Progetto**. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dal **Gestore** che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il **Beneficiario** ai sensi della L. n. 241/1990, alla revoca parziale del beneficio concesso, fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente articolo 14.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale dell'agevolazione:

- la non completa realizzazione del **Progetto** nei limiti di cui al precedente articolo 14;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, sempre che non si configurino altre fattispecie che comportano la revoca totale.

Il **Gestore** procede al recupero nel caso in cui al **Beneficiario** sia stato erogato, anche solo in parte, il finanziamento oggetto dell'aiuto revocato. L'atto di revoca costituisce in capo al **Gestore** il diritto ad esigere l'immediato pagamento di quanto dovuto. Eventualmente il **Gestore** per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

A tal fine il **Gestore** in attuazione della L. 241/90, comunica al **Beneficiario** l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il **Beneficiario** può presentare al **Gestore** scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it.

Gli uffici preposti del **Gestore** esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle controdeduzioni, ovvero dalla ricezione delle stesse, esaminate le risultanze istruttorie, il **Gestore**, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al **Beneficiario**. Qualora al contrario, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, il **Gestore** ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, entro il medesimo termine determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al 2% (due per cento) in ragione d'anno, per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento. Detta

modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del **Gestore** trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

A fronte della formalizzazione del provvedimento di revoca, il **Gestore** può concedere, ove sia richiesto e ne ricorrano le condizioni, un “recupero bonario” nei termini di seguito indicati:

- (i) importo da recuperare pari all'intero valore per capitale non rimborsato;
- (ii) dilazione in un periodo complessivo non superiore a 12 mesi;
- (iii) rate mensili di pari importo, comprensive di capitale e interessi;
- (iv) interessi calcolati al tasso di riferimento UE maggiorato di 500 punti base, secondo le previsioni dell'art. 9, comma 4 del D.L.123/98;
- (v) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora maturati fino al momento della concessione del “recupero bonario”.

Resta ferma la possibilità di rimborso a saldo e stralcio, nei termini indicati al successivo articolo 22.

La concessione o il diniego del recupero bonario o del rimborso a saldo e stralcio devono essere formalizzati con apposita delibera, assunta dal **Gestore** previa istruttoria formale dalla quale emergano gli elementi di valutazione alla base della decisione, che sarà comunicata al **Beneficiario** corredata del piano di rimborso o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.

L'applicazione del recupero bonario è motivo di esclusione dall'accesso all'**Abbuono** di cui al precedente articolo 16.

Articolo 20 – Modifica del Progetto ammesso

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il **Progetto** ammesso, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli articoli 2 e 6.

Qualora per effetto della variazione l'importo totale del **Progetto** sia aumentato rispetto a quello ammesso indicato nella comunicazione di concessione, non ne potrà derivare un incremento del finanziamento agevolato concesso.

A fronte di una riduzione del valore totale del **Progetto** realizzato si determina la revoca parziale del finanziamento concesso purché la quota realizzata rispetti i limiti di cui all'articolo 14.

Le proroghe temporali possono essere richieste con istanza motivata, una sola volta per un massimo di tre mesi.

Le richieste di variazioni devono essere presentate on line mediante l'accesso alla piattaforma <https://www.farelazio.it>, nel periodo di realizzazione del **Progetto** e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del **Gestore**.

Le variazioni relative alle spese, eventualmente emerse in sede di presentazione delle relazioni, parziali o conclusiva, saranno ritenute ammissibili se rispettano i limiti di cui all'articolo 6.

Articolo 21 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto

Se entro 3 anni dall'erogazione a saldo del finanziamento si modifica la **Sede Operativa** destinataria dell'intervento, il **Beneficiario** ha l'obbligo di comunicare al **Gestore** tale variazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, tramite la piattaforma <https://www.farelazio.it>. Il **Gestore** verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dall'**Avviso**.

Se la nuova **Sede Operativa** non risponde ai requisiti dell'**Avviso** il **Gestore** dispone la revoca dell'agevolazione.

Articolo 22 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento

In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, anche nel caso di superamento dei 180 giorni di scaduto e comunque prima dell'emissione del provvedimento di revoca, il **Beneficiario** può richiedere una modifica del piano di rimborso con rimodulazione delle rate, una sola volta nella vita del **Prestito**. La richiesta deve essere presentata on line mediante l'accesso alla piattaforma <https://www.farelazio.it>.

Il **Gestore** verifica il mantenimento dei requisiti e degli obblighi previsti dall'**Avviso** e, in caso di esito positivo può accogliere la proposta di rimodulazione del piano di ammortamento finalizzata al rientro "in bonis" che preveda il rimborso integrale di quanto dovuto (almeno il recupero dell'intero capitale), rateizzato secondo un nuovo piano di ammortamento, che, nei limiti consentiti, miri al ripristino di una situazione di regolare rimborso del **Prestito**.

In ogni caso, la concessione o il diniego della rimodulazione del piano di ammortamento o del rimborso a saldo e stralcio devono essere formalizzati con apposita delibera comunicata al **Beneficiario** corredata del nuovo piano di ammortamento o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.

La rimodulazione delle rate del piano di ammortamento è motivo di esclusione dall'accesso all'**Abbuono** delle ultime 12 rate di cui al precedente articolo 16.

Articolo 23 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Si ha modificazione del **Beneficiario** nel caso in cui la modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (dalla concessione fino alla scadenza di 3 anni dall'erogazione a saldo del finanziamento agevolato).

La domanda di modifica del **Beneficiario** deve essere presentata on line tramite la piattaforma <https://www.farelazio.it> al **Gestore** entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica unitamente alla seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;

- atto notorio di trasformazione/variazione dell'**Impresa** beneficiaria;
- documenti di identità dei nuovi soggetti facenti parte della nuova **Compagine Societaria**.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del **Beneficiario** iniziale.

Il **Gestore**, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del **Beneficiario**, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del **Beneficiario** non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'**Avviso** da parte del nuovo **Beneficiario**, il **Gestore** comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del **Beneficiario** sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo **Beneficiario** risponde anche delle somme erogate ai precedenti **Beneficiari** dell'agevolazione.

Le sole fattispecie ammissibili relative alla modifica del **Beneficiario** sono di seguito descritte:

a) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al **Progetto** agevolato e la relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del **Beneficiario**. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la cessione, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di **Impresa** individuale in società di persone o in società di capitali.

b) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la trasformazione, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del **Gestore**.

c) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico **Beneficiario** e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la fusione, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

d) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il **Beneficiario** con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la scissione, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui l'agevolazione passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

e) Decesso

Nel caso di decesso del titolare di ditta individuale o **Libero Professionista**, il **Gestore** verifica, tramite istruttoria, la permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso**, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario, in capo al nuovo soggetto che si accolla tutti gli obblighi e mantiene attiva l'**Impresa**.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

In caso di modifiche della **Compagine Societaria** entro i 3 anni dall'erogazione del **Prestito**, il **Beneficiario** è tenuto ad informare il **Gestore**, attraverso la medesima procedura sopra descritta. Il **Gestore** verifica che tale variazione non determini una perdita dei requisiti, con particolare riferimento alla oggettiva difficoltà di accesso al credito, nel qual caso si configura una causa di decadenza dell'agevolazione e revoca del finanziamento per perdita dei requisiti. Fanno eccezione le società costituite in forma cooperativa.

Articolo 24 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall'erogazione del finanziamento), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del **Beneficiario**, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto, in aggiunta alle fattispecie ammissibili in caso di modifica del **Beneficiario**, sono ammissibili tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) e sono autorizzate a condizione che il nuovo soggetto abbia un merito di credito adeguato e sia in grado di provvedere al rimborso del **Prestito**. In tal caso il vecchio soggetto è liberato.

Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

In ogni caso il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata on line tramite la piattaforma <https://www.farelazio.it> al **Gestore** entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica.

Articolo 26 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Ai fini del presente **Avviso** tutte le comunicazioni alle imprese richiedenti e beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <https://www.farelazio.it> oppure **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine le imprese partecipanti devono dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda.

Analogamente tutte le comunicazioni ufficiali al **Gestore** da parte dei **Beneficiari** dovranno essere effettuate tramite il portale <https://www.farelazio.it> nei casi previsti dall'**Avviso**.

L'indirizzo PEC del **Gestore** valido ai fini dell'**Avviso** è artigiancassa@legalmail.it.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A., all'indirizzo PEC sopra indicato.

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa prevista dall'art.13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in Appendice 3 al presente **Avviso** che il **Richiedente** o **Beneficiario** ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati ad Artigiancassa S.p.A. per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso**.

Si chiarisce che con riferimento al trattamento in applicazione delle norme sugli aiuti pubblici è titolare la Regione Lazio e il **Gestore** opera in qualità di sub-responsabile nominato da Lazio Innova, come indicato nell'informativa riportata sub A. In relazione all'operatività svolta in virtù del Testo Unico Bancario, il **Gestore** è titolare del trattamento, come indicato nell'informativa riportata sub B.

È cura del **Richiedente** o **Beneficiario** evitare di trasmettere i dati personali particolari di cui agli artt.9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati personali forniti, in ogni caso, saranno trattati in conformità alla **Disciplina Privacy** e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

Appendici

Appendice 1 – Definizioni

Appendice 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Appendice 3 – Anomalie

Appendice 4 – Informativa Privacy

Appendice 1 – Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

«**Abbuono**»: ai fini del presente **Avviso**, la sovvenzione, concessa solo in presenza di specifiche condizioni, in forma di stralcio delle ultime 12 rate del **Prestito** riconosciuto a valere su Nuovo Fondo Futuro.

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ivi compresi ai fini dell'**Avviso** gli **Aiuti** a titolo «**De Minimis**» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013) e ss. Mm. E ii.

«**Anomalie**»: difformità/irregolarità indicate nell'Appendice 3 del presente **Avviso** (Elenco Anomalie) che determinano l'inammissibilità della Domanda ovvero, esclusivamente nei casi previsti, richiedono una valutazione caso per caso.

«**Attività Escluse**»: i Progetti non devono rientrare nelle attività di seguito indicate:

- produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
- produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software)
- pornografia e commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- energia nucleare;
- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);

- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
 - d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;
- investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Sono inoltre esclusi i **Progetti** che rientrano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale il cui **Progetto** non è conforme ai settori ammessi all'intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l'aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l'ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, anche in funzione della disponibilità di specifiche risorse finanziarie destinate a sostegno di tali settori;

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei contributi stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche dei **Progetti** sovvenzionabili e dei costi ammissibili, la forma e la misura dell'agevolazione, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei **Beneficiari** e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'agevolazione.

«**Beneficiario**»: la persona giuridica a cui è concesso il finanziamento agevolato previsto dall'**Avviso**.

«**BURL**»: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

«**Business Angel**»: individuo privato, spesso con un elevato patrimonio netto e solitamente con esperienza di business, che investe direttamente parte del proprio patrimonio in attività private nuove e in crescita. Si veda la definizione riportata nel sito della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_it

«**Compagine Societaria**»: i soci della società, il titolare in caso di ditta individuale, il **Libero Professionista**.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013 e ss. mm. e ii., il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal Reg. UE 2022/972. Tale regolamento prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli **Aiuti De Minimis** concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** non può superare, salvo casi particolari, euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La definizione si applica anche a Regolamenti UE sostitutivi adottati in sostanziale continuità al termine dell'attuale periodo di validità del citato Regolamento. In tal caso i massimali applicabili saranno quelli fissati tempo per tempo dalla normativa applicabile.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art.1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: il modulo di richiesta del contributo, precompilato dalla piattaforma www.farelazio.it in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Richiedente**, da caricare sulla piattaforma e inviare con le modalità indicate nell'**Avviso**.

«**Domicilio fiscale**»: è quello indicato nel "Quadro B" - "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)".

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Equivalentente Sovvenzione Lorda**» o «**ESL**»: differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data della determina di concessione del **Prestito**. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'**Equivalentente Sovvenzione Lorda** concessa sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Gestore**»: è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A. e a cui è affidata la gestione dello strumento finanziario Nuovo Fondo Piccolo Credito, così come specificato nell'articolo 3 del presente **Avviso**;

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del **RGE** si considera **Impresa** qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata), inclusi i **Liberi Professionisti** e i consorzi e le reti di **Impresa** che hanno personalità giuridica, rappresentanza esterna e assumono in proprio obbligazioni nei confronti di terzi a valere sul proprio patrimonio.

«**Impresa costituenda**»: **Impresa** non ancora costituita al momento della presentazione della Domanda e rappresentata in tale sede da un Promotore, che sarà titolare o socio e legale rappresentante dell'**Impresa** neo costituita, che si impegna a costituire l'**Impresa**, a provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese e a comunicarlo al **Gestore** entro un termine massimo di 30 (trenta giorni) dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di **Imprese**, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'**Impresa** detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra **Impresa**;
- b. un'**Impresa** ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra **Impresa**;
- c. un'**Impresa** ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra **Impresa** in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'**Impresa** azionista o socia di un'altra **Impresa** controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra **Impresa**, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

le **Imprese** fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre **Imprese**, sono anch'esse considerate un'**Impresa Unica**.

«**Liberista Professionista**»: lavoratori autonomi la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e coloro che esercitano una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente **Avviso** per le **Imprese** si intende applicata anche ai **Liberisti Professionisti**.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'**Avviso** per **Legale Rappresentante** si intende:

- nel caso di **Liberisti Professionisti** il **Liberista Professionista** stesso;
- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di persone giuridiche non iscritte al **Registro delle Imprese**, la persona fisica che ha il potere di rappresentare una persona giuridica **Richiedente** e **Beneficiaria** con riferimento al procedimento amministrativo disciplinato dall'**Avviso** in forza della documentazione fornita nell'ambito di tale procedimento o, se sottoposte a forme di pubblicità legale, reperibili su internet ove il **Richiedente** abbia fornito a **Lazio Innova** le indicazioni per consultarli.;
- nel caso di persone giuridiche iscritte al **Registro delle Imprese** di altri Stati membri della UE (imprese estere), il revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale **Impresa** estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al **Formulario**.

«**Microimpresa**» Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 al RGE e nella normativa applicabile, ai sensi del comma 3, dell'art 2 dell'Allegato1 del RGE, rientrano nella categoria delle microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone, il cui fatturato annuo e/o il totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro.

«**Parti Correlate**» si intende:

- a. qualunque **Impresa** che risulti "**Impresa Unica**" secondo la definizione del Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis" con il **Beneficiario**;
- b. qualunque **Impresa** che sia partecipata per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto che sia socio dell'**Impresa** beneficiaria per almeno il 25%;
- c. qualunque **Impresa** che abbia la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri del **Beneficiario**;
- d. le persone fisiche che siano:
 - i. legale rappresentante, amministratore o socio del **Beneficiario**;

- ii. il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del **Beneficiario**;
- e. qualunque **Impresa** che abbia tra i soci o titolari o amministratori persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Richiedente (Beneficiario)** essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della **PEC** è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Prestito**»: il finanziamento agevolato erogato a valere su **NFF**.

«**Principio DNSH**»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione Europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio.

«**Procuratore**»: persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, autorizzata a sottoscrivere la domanda di agevolazione.

«**Progetto**»: documento (business plan) che illustra, su un orizzonte temporale di almeno 2 anni, l'attività in relazione alla quale si richiede il finanziamento oggetto del presente **Avviso**, evidenziando in modo organico le capacità tecniche, organizzative e l'esperienza accumulata nel settore d'interesse, nonché le previsioni di fatturato ed i relativi costi di funzionamento e gli investimenti previsti.

«**Promotore**»: persona fisica che presenta la domanda per conto di una **Impresa** costituenda di cui, dopo la costituzione, dovrà risultare titolare, nel caso di **Impresa** individuale, oppure socio e legale rappresentante, nel caso di società.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico che richiede il finanziamento previsto dall'**Avviso** e che, in caso di concessione dell'agevolazione, diventerà **Beneficiario**.

«**RDC**» (Regolamento recante Disposizioni Comuni): il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

«**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**»: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.

«**Registro delle Imprese**»: il **Registro delle Imprese** istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal **Progetto** agevolato. Per i soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** tale **Sede Operativa** deve risultare ivi censita. Per i **Liberi Professionisti** la **Sede Operativa** è il domicilio fiscale risultante dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9/10).

Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Requisiti da possedere dalla data di presentazione della domanda e fino alla delibera del finanziamento:

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva; tale requisito sarà verificato dal **Gestore** secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, inasprite dal D.L. 34/2020.
- b. Non essere stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805
- c. Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.
- d. **I Rappresentanti Legali** non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - i. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione;
 - ii. è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
 - iii. si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
 - iv. non rispettano i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- e. Non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.
- f. Non aver ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento «de minimis».
- g. Non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
- h. Non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- i. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- j. Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti.

- k. Adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 9 (3) del RDC.
- l. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio di Lazio Innova SpA, di Artigiancassa Spa e di Mediocredito Centrale Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Richiedente (Beneficiario)** (clausola *antipantouflage*).
- m. Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.
- n. Non aver beneficiato di altri sostegni pubblici sul medesimo investimento, salvo che il **Beneficiario** dimostri che sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata in fase di presentazione della domanda.

2. Requisiti da possedere ai fini dell'erogazione (di ogni tranche):

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva verificata dal **Gestore** a seguito della stipula del contratto di finanziamento, secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, inasprite dal D.L. 34/2020.
- b. Non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.
- c. Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.

3. Requisiti da possedere alla presentazione delle relazioni sulla realizzazione del Progetto:

- a. Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.
- b. Non aver beneficiato di altri sostegni pubblici sul medesimo investimento, salvo che il **Beneficiario** dimostri che sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata in fase di rendicontazione dell'investimento

Appendice 3 – Anomalie

Non sono ammissibili al **NFF** le **Microimprese** che presentano negli ultimi 3 anni anche solo una delle anomalie elencate nella seguente tabella:

Elementi pregiudizievoli	Ammissibilità
BF bancarotta fraudolenta	Non ammissibile
BS bancarotta semplice	Non ammissibile
CF Concordato fallimentare	Non ammissibile
FL fallimento	Non ammissibile
LC liquidazione coatta amministrativa	Non ammissibile
AC amministrazione controllata	Non ammissibile
AR Accordo di ristrutturazione dei debiti	Non ammissibile
AS amministrazione straordinaria	Non ammissibile
CP concordato preventivo	Non ammissibile
In Procedura Concorsuale (N)	Non ammissibile
AG amministrazione giudiziaria	Non ammissibile
LG liquidazione giudiziaria	Non ammissibile
SG sequestro giudiziario	Non ammissibile
SA scioglimento per atto dell'autorità	Non ammissibile
Più di un protesto oppure un protesto per un valore superiore ai 1.500 euro	Non ammissibile
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali superiori a 5 mila euro	Non ammissibile
Utenze insolute e decreti ingiuntivi superiori a 1.500	Non ammissibile
Sofferenze e incagli segnalati in centrale rischi	Non ammissibile
Scaduti o sconfinanti da più di 180 gg segnalati in centrale rischi	Non ammissibile
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali inferiori a 5 mila euro	Da valutare
Utenze insolute e decreti ingiuntivi inferiori a 1.500	Da valutare
Scaduti o sconfinanti da più di 90 gg e meno di 180 gg segnalati in centrale rischi	Da valutare
Protesto singolo per un valore inferiore a 1.500 euro	Da valutare

In caso di anomalie “da valutare” la valutazione è a cura del **Gestore** che ne darà atto nella delibera di concessione o di diniego.

Appendice 4 – Informativa Privacy

Informativa sub A

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati per l'accesso agli strumenti finanziari della Regione Lazio per la programmazione 2021/2027

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono agli aiuti regionali per lo sviluppo economico.



Il trattamento dei dati si svolge ai fini della concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese mediante l'accesso agli strumenti finanziari della programmazione 2021/2027 della Regione Lazio.


Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("RGPD").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del RGPD

	<p>TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Per le finalità istituzionali connesse alle attività relative alla gestione degli strumenti finanziari della programmazione 2021/2027 il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it o telefonando al centralino allo 06.51681.</p>				
	<p>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@pec.regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.</p>				
	<p>CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • personali comuni (art. 4, punto 1) RGPD • personali giudiziari (art. 10 del RGPD) <p>I dati personali oggetto di trattamento saranno dati anagrafici e dati di contatto di Imprenditori individuali, amministratori di società, soci, revisori dei conti.</p>				
	<p>FINALITÀ E BASE GIURIDICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 1899 922 1966">Finalità</th> <th data-bbox="928 1899 1425 1966">Base giuridica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 1975 922 2078">a) concessione del finanziamento agevolato o della garanzia sulla base di attività istruttoria preliminare alla stipula</td> <td data-bbox="928 1975 1425 2078">art. 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD - DGR 950/2022 (PR FESR) - DGR 234/2021</td> </tr> </tbody> </table>	Finalità	Base giuridica	a) concessione del finanziamento agevolato o della garanzia sulla base di attività istruttoria preliminare alla stipula	art. 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD - DGR 950/2022 (PR FESR) - DGR 234/2021
Finalità	Base giuridica				
a) concessione del finanziamento agevolato o della garanzia sulla base di attività istruttoria preliminare alla stipula	art. 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD - DGR 950/2022 (PR FESR) - DGR 234/2021				

	<p>del contratto di mutuo, ivi compresa la verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ricevere benefici pubblici;</p>	<p>- DGR 234/2021 L'art. 6, paragrafo 1 lettera c) del RGPD correlato con l'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e (dal 1° luglio 2023) gli artt. 94-97 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 L'art. 9 comma 2 lettere c) e d) del d.lgs.231/2001, l'art. 14 del d.lgs. 81/2008, l'art. 67 del d.lgs. 159/2011</p>
	<p>b) per le attività di controllo degli adempimenti prescritti dalla procedura, ante e post la concessione del mutuo e per la conseguente certificazione della spesa alla Commissione europea.</p>	<p>art. 69 e seg. Regolamento UE 1060/2021 art. 6, paragrafo 1, lett. c), del RGPD.</p>
	<p style="text-align: center;">PERIODO DI CONSERVAZIONE</p> <p>Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove così stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione, i dati trattati sono conservati per le finalità sopraindicate per un periodo pari a 10 anni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto finanziato.</p> <p>Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione documentale delle Pubbliche Amministrazioni.</p>	
	<p style="text-align: center;">DESTINATARI</p> <p>I dati trattati verranno comunicati alla società Lazio Innova S.p.A. nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, nonché agli ulteriori responsabili c.d. "sub-responsabili" nominati dal responsabile.</p> <p>Verranno, altresì, comunicati alle Autorità istituzionali regionali, nazionali e comunitarie ove previsto dalle normative vigenti.</p> <p>I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.</p>	
	<p style="text-align: center;">LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.</p>	
	<p style="text-align: center;">CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Si informa che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare. In caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda e alla concessione od erogazione del finanziamento agevolato.</p>	
	<p style="text-align: center;">DIRITTI DEGLI INTERESSATI</p> <p>È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD); - diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD); - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD); 	

	<p>- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD); - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD), qualora ricorrano i presupposti previsti dal RGPD. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte:</p> <ul style="list-style-type: none">- via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145 Roma;- via telefono allo: 06/51681;- via PEC scrivendo a protocollo@pec.regione.lazio.it o a urp@regione.lazio.legalmail.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo https://scriviurpnur.regione.lazio.it/
	<p style="text-align: center;">RECLAMI</p> <p>È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it</p>

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Gentile Signore/Signora, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Reg. UE 2016/679), è entrato in vigore dal 25 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.

La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Raggruppamento temporaneo d'impresе – RTI – composto da Artigiancassa S.p.A. in qualità di mandataria, Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandante.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali verranno trattati nell'ambito della normale attività del RTI e per le seguenti finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del RTI, quali ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto del RTI, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del RTI.

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. o a Mediocredito Centrale S.p.A. inoltrando una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

- Per Artigiancassa S.p.A., - Via Crescenzo del Monte 31 – 00153 Roma, il Responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@artigiancassa.it.
- Per Mediocredito Centrale S.p.A., - Viale America 351, 00144 Roma, il Responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile all'indirizzo PEC dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati, quale impresa richiedente i servizi del RTI, è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. In fase di compilazione della domanda di agevolazione Le sarà richiesto di acconsentire al trattamento dei Suoi dati, sottoscrivendo digitalmente il modulo di domanda generato dalla piattaforma Fare Lazio.

Infine, Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei proposto.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'origine dei dati personali;
 - b. le finalità e modalità del trattamento;
 - c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
 - e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

